

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Il Direttore Generale

- VISTO** il D.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e successive modifiche e integrazioni e in particolare la Parte V - Scuole Italiane all'estero;
- VISTO** il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 18 - Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri - e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il D.lgs. del 27 ottobre 2009, n.150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il CCNL per il personale del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007 e in particolare gli artt. 4 e 108;
- VISTA** la Legge del 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante disposizioni e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;
- VISTO** il D.lgs. del 30 giugno 2011, n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa";
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, in Legge del 7 agosto 2012, n. 135 (*spending review*) e, in particolare, l'art. 14, commi 11 e 12 che, modificando l'art. 639 del D.Lgs 297/94, determina il contingente del personale scolastico in servizio all'estero "fino al raggiungimento del limite massimo di 624 unità";
- VISTA** la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014);
- VISTA** la Legge del 27 dicembre 2013, n. 148, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";
- VISTA** l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo estero concernente la mobilità del personale docente ed amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero, comprese le Iniziative scolastiche ex art. 636 del D.lgs. 297/94 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere all'estero, inviata da questa Amministrazione il 14 luglio 2014 alle OO.SS.;

VISTO il comunicato unitario del 16 luglio 2014 con il quale la delegazione di parte sindacale rileva di prendere atto che non sussistono le condizioni per sottoscrivere il rinnovo del Contratto Nazionale Integrativo Estero per la mobilità per l'anno scolastico 2014/15;

ATTESO l'obbligo di assicurare il puntuale e il corretto avvio dell'anno scolastico 2014/15 nelle sedi estere e, pertanto, di dover dettare specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale scolastico (docente ed amministrativo) in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero, comprese le Iniziative scolastiche ex art. 636 del D.lgs. 297/94 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo sulla mobilità, evitando così un evidente pregiudizio all'interesse pubblico;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento l'Amministrazione intende rispettare il dettato del CCNL/07 per quanto compatibile con le disposizioni normative vigenti e con le esigenze di bilancio;

VISTO il D.P.R. n. 68 del 6 novembre 2012 - registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2012, Reg. n.10, Fg. n.162 - di nomina del Ministro Plenipotenziario Andrea Meloni a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese;

DECRETA

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del decreto

1. Il presente decreto disciplina, per l'anno scolastico **2014/2015**, la mobilità del personale docente ed amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero, comprese le Iniziative scolastiche ex art. 636 del D.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere all'estero.
2. Il presente decreto, attenendosi alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale del comparto scuola/2007 - Capo X, stabilisce i criteri generali ed i principi per le operazioni di mobilità di cui al comma precedente. Esso è prioritariamente diretto ad assicurare il regolare e puntuale avvio dell'anno scolastico **2014/2015** presso le sedi estere.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di emanazione del presente decreto ed hanno validità per l'anno scolastico **2014/2015**.
4. Tutte le operazioni di cui al presente decreto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 settembre/31 agosto).
5. Con apposito Messaggio dell'Amministrazione vengono diramate le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, nonché ai termini di pubblicazione dei movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.
6. Le annesse tabelle, di cui agli allegati A, B, C, D ed E sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2**Disponibilità per i trasferimenti**

1. Sono considerati disponibili per i trasferimenti a domanda relativi all'anno scolastico 2014/2015 quei posti di contingente presso le Istituzioni Scolastiche Italiane Statali all'estero, di cui all'allegato C, che rimarranno vacanti dopo i trasferimenti d'ufficio. A tal fine sarà cura dell'Amministrazione comunicare, per la presentazione della domanda di trasferimento, l'elenco delle sedi classificate come disagiate e particolarmente disagiate.
2. Non sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti che si rendano eventualmente vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti.

Art. 3**Trasferimenti d'ufficio e a domanda**

1. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede avvengono nell'ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o di altra tipologia, ovvero da corsi a scuole e viceversa, nonché nell'ambito delle istituzioni accademiche straniere, della stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007, indette con i DD.II. n. 4747 del 28 luglio 2006 e n. 4377 del 7 ottobre 2011.
2. I trasferimenti a domanda avvengono nell'ambito della stessa area linguistica di nomina o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007, indette con i DD.II. n. 4747 del 28 luglio 2006 e n. 4377 del 7 ottobre 2011.
3. Può presentare domanda di trasferimento, il personale scolastico che si trovi almeno nel secondo anno scolastico di servizio all'estero nell'attuale sede e possa prestare almeno due anni scolastici di servizio nella nuova sede. Detto personale deve trovarsi al secondo, al terzo, al sesto o al settimo anno di servizio. Per il personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei due anni scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio dell'anno scolastico metropolitano cui si riferisce il provvedimento di destinazione all'estero.
4. Nel caso di trasferimento d'ufficio, il biennio di permanenza nella nuova sede può essere ridotto ad un solo anno scolastico, sempre nell'ambito del periodo massimo del mandato di servizio all'estero.
5. Il personale in servizio presso la sede di Asmara può presentare domanda di trasferimento anche al quarto e al quinto anno di servizio tenuto conto delle disposizioni contenute nell'Accordo tecnico sullo status delle scuole italiane in Asmara e del loro personale del 21 settembre 2012.
6. I movimenti nelle Scuole Europee sono disciplinati dal successivo art. 6.
7. I movimenti dei docenti in servizio presso le Università straniere in qualità di lettori sono disciplinati dai successivi artt. 7 e 8.
8. L'attribuzione della sede di trasferimento a domanda avviene sulla base del punteggio assegnato in conformità con la relativa tabella, allegato A, fatto salvo quanto riportato nel successivo art. 8 per i docenti in servizio all'estero come lettori presso Università straniere.

Art. 4**Ordine delle precedenza**

1. Nei trasferimenti a domanda hanno precedenza nell'ordine le sotto elencate categorie di personale:

- a) Personale non vedente (Legge 120/91);
- b) Personale di cui all'art. 21 della Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni;
- c) Personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate.

Le situazioni che danno titolo all'inclusione nelle categorie a) e b) devono essere documentate con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle A.S.I. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

2. Qualora concorrano al trasferimento a domanda su una stessa sede più unità di personale comprese nelle categorie di cui al precedente comma, nell'ambito della stessa categoria, si terrà conto del punteggio individuale, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, comma 4, in materia di ordine delle operazioni.

3. Nel caso in cui, a seguito di modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più la precedenza assoluta nei movimenti, all'interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) - Anzianità di servizio - della tabella allegata, relativamente al periodo in cui la sede era considerata particolarmente disagiata.

Art. 5

Individuazione perdenti posto

1. A seguito di soppressione di posto, nell'ambito della revisione annuale del contingente di cui all'art. 639 del D.Lgs. 297/94, così come modificato dall'art. 14, commi 11 e 12 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2013, sarà individuato presso le sedi interessate il personale perdente posto per l'anno scolastico 2014/2015, con riferimento allo specifico insegnamento prestato nella scuola o Circoscrizione Consolare per i corsi, mediante apposita graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico ovvero, ove non sia presente detto personale di ruolo, dal Console o dall'Amministrazione ove necessario, secondo la specifica tabella dei punteggi (allegato B). La graduatoria sarà pubblicata all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica e/o del Consolato. Avverso il punteggio attribuito gli interessati potranno proporre, entro 3 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all'autorità che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi 3 giorni.

2. Il personale di cui al precedente art. 4, comma 1 punti a e b, sarà inserito nella graduatoria dei perdenti posto solo qualora la contrazione dei posti lo renda inevitabile.

3. È individuato come perdente posto il personale della specifica funzione, cui è attribuito minore punteggio.

4. Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.

5. La procedura di trasferimento d'ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani in caso di indisponibilità di sedi vacanti.

Art. 6

Personale in servizio nelle Scuole Europee

1. Per il personale in servizio presso le Scuole Europee il trasferimento può essere disposto, a domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili.

2. Le operazioni di trasferimento avvengono tenuto conto dell'ordine indicato nel successivo art. 7 punti 1 e 3.

3. Le precedenza e i benefici di cui all'art. 4 - comma 1 lettere a e b - e all'art.5 - comma 2 - trovano pari applicazione.

4. Le sedi disponibili sono elencate nell'allegato E.

Art. 7

Ordine delle operazioni

1. Le operazioni relative ai trasferimenti sono disposte secondo il seguente ordine:

- a) trasferimenti d'ufficio del personale individuato quale perdente posto;
- b) trasferimento d'ufficio del personale destinatario di un provvedimento di incompatibilità a permanere nella stessa sede, ivi inclusa, per i lettori, la revoca del gradimento dell'Università ;

c) trasferimenti a domanda.

2. I trasferimenti d'ufficio sono disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione di cui all'art. 3 comma 1 e, comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica interessata.

3. Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti potranno avvenire anche per altro emisfero.

4. Le operazioni di trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine:

a. trasferimenti sulle Istituzioni Scolastiche Italiane Statali all'estero di cui all'allegato C appartenenti alla medesima area linguistica;

b. trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da corsi a scuole statali, escluse le Scuole Europee), di cui all'allegato C, appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia stata conseguita la relativa idoneità di cui all'art. 3 comma 1, in sedi dello stesso emisfero;

c. trasferimenti su sedi di altro emisfero.

5. Per quanto attiene ai trasferimenti d'ufficio dei lettori, stante la specificità del loro servizio, si rimanda a quanto riportato nel successivo articolo 8.

6. La non accettazione del trasferimento d'ufficio e a domanda comporta la restituzione ai ruoli metropolitani.

Art. 8

Lettori di ruolo destinati presso le Università straniere

1. I trasferimenti dei lettori, per l'anno scolastico 2014/2015, sono disposti d'ufficio.

2. Le operazioni di trasferimento d'ufficio dei lettori sono condizionate dalla specificità della funzione che richiede l'espressione del gradimento da parte delle Autorità accademiche dell'Università di nuova destinazione.

3. Nel corso delle operazioni di trasferimento, qualora le Autorità accademiche dell'Università di nuova destinazione non esprimano il gradimento sul curriculum del docente destinato a quella sede, l'Amministrazione inoltrerà il curriculum ad altra sede ove disponibile.

4. Il biennio di permanenza nella nuova sede può essere ridotto ad un solo anno accademico, subordinatamente all'espressione del gradimento in tal senso dall'Università

di nuova destinazione, sempre nell'ambito del periodo massimo del mandato di servizio all'estero, che resta quello indicato nell'originario provvedimento di destinazione.

5. La procedura di trasferimento d'ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani nei seguenti casi:

- a. indisponibilità di sedi vacanti;
- b. eventuale mancato gradimento dopo le operazioni di cui al comma 3 del presente articolo;
- c. mancata accettazione del trasferimento d'ufficio da parte dell'interessato.

Art. 9

Disposizioni comuni

1. Nel periodo di servizio all'estero, è consentito al personale un solo trasferimento a domanda, salvo quanto previsto nel successivo comma.
2. Il personale che nell'anno scolastico immediatamente precedente è stato individuato perdente posto e quindi trasferito d'ufficio, qualora possa ancora garantire due anni di servizio, può presentare domanda di trasferimento nella sede precedente, se il posto di tale sede è disponibile per la mobilità.



IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Amb. Andrea Meloni

21 LUG 2014

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A
DOMANDA DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO

ANZIANITA' DI SERVIZIO	PUNTI
a) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero, escluso l'anno in corso	4
b) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero nella stessa sede di attuale servizio oltre il triennio	2
c) Per il personale attualmente in servizio all'estero in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio, escluso l'anno in corso	4
d) Per il personale attualmente in servizio all'estero in sede considerata disagiata, ma precedentemente identificata come "particolarmente disagiata", in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno scolastico in cui la sede è stata classificata particolarmente disagiata	5
e) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia	2
f) Per ogni anno di servizio pre-ruolo all'estero, riconosciuto e valutato ai fini della carriera	1
g) Per ogni anno di servizio pre-ruolo in Italia riconosciuto e valutato ai fini della carriera	0,50

N.B.: Non viene valutato il servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza.

ESIGENZE DI FAMIGLIA	PUNTI
a) Per ricongiungimento al coniuge in servizio presso altra sede estera (valido solo per trasferimento nell'ambito della stessa Circostrizione Consolare in cui detto coniuge presta servizio)	12
b) Nel caso di personale senza il coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli minori (valido solo per trasferimento nell'ambito della stessa Circostrizione Consolare	12

in cui i congiunti risiedono)

- c) Per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanente inabile al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nella sede richiesta **6**
- d) Per ogni figlio a carico (sino a 26 anni di età qualora frequenti l'Università o altro tipo di scuola alla quale si acceda con il diploma di scuola superiore di di II grado) **2**

TITOLI

PUNTI

- a) Per l'inclusione nella graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza compresi i concorsi per la destinazione all'estero **3**
- b) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza **3**
- c) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90(artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso **3**
- d) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello o area superiore a quello di appartenenza (esprimibile solo dal personale ATA da parte dei collaboratori amministrativi) **12**
- e) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (concorso direttivo e ispettivo per i docenti, concorso ispettivo per i dirigenti scolastici) **4**
- f) Diplomi di laurea, Dottorato di ricerca, Specializzazioni conseguite in corsi almeno biennali post-universitari previsti dagli Statuti delle **5**

Università statali o libere riconosciute ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito di discipline attualmente insegnate dal docente

- g) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari stranieri ma comunque certificati da competente Autorità consolare italiana) 2

(fino ad un massimo di punti 4)

N.B. - Dei titoli di cui al precedente punto a) e' valutabile uno solo. Tutti gli altri titoli sono valutabili solo se conseguiti dopo la destinazione all'estero ovvero non valutati ai fini della suddetta destinazione.

ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI
D'UFFICIO DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO

ANZIANITA' DI SERVIZIO	PUNTI
a) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero, escluso l'anno in corso	4
b) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero nella stessa sede di attuale servizio	2
c) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero prestato in sede classificata come particolarmente disagiata, escluso l'anno in corso, in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b)	5
d) Per il personale che abbia prestato servizio all'estero in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio, escluso l'anno in corso	4
e) Per il personale attualmente in servizio all'estero in sede considerata disagiata, ma precedentemente identificata "particolarmente disagiata", in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno scolastico in cui la sede è stata classificata particolarmente disagiata	5
f) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia	2
g) Per ogni anno di servizio pre-ruolo all'estero, riconosciuto e valutato ai fini della carriera	1
h) Per ogni anno di servizio pre-ruolo in Italia riconosciuto o riconoscibile e valutato ai fini della carriera	0,50

N.B.: Non viene valutato il servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza.

ESIGENZE DI FAMIGLIA

PUNTI

- a) Per ricongiungimento al coniuge in servizio presso altra sede estera (valido solo per trasferimento nell'ambito della stessa Circostrizione Consolare in cui detto coniuge presta servizio) 12
- b) Nel caso di personale senza il coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli minori (valido solo per trasferimento nell'ambito della stessa Circostrizione Consolare in cui i congiunti risiedono) 12
- c) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni 4
- d) Per ogni figlio di età superiore a sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro 3
- e) Per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 6

N.B. L'età dei figli di cui ai punti c) e d) si intende compiuta entro il 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce il trasferimento.

TITOLI	PUNTI
a) Per l'inclusione nella graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza compresi i concorsi per la destinazione all'estero	3
b) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza	3
c) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)	3
d) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello o area superiore a quello di appartenenza (esprimibile solo dal personale ATA da parte dei collaboratori amministrativi)	12
e) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (concorso direttivo e ispettivo per i docenti, concorso ispettivo per i dirigenti scolastici)	4
f) Diplomi di laurea, Dottorato di ricerca, Specializzazioni conseguite in corsi almeno biennali post-universitari previsti dagli Statuti delle Università statali o libere riconosciute ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito di discipline attualmente insegnate dal docente	5
g) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari stranieri ma comunque certificati da competente Autorità consolare italiana) (fino ad un massimo di punti 4)	2

N.B. - Dei titoli di cui al precedente punto a) e' valutabile uno solo.

Tutti gli altri titoli sono valutabili solo se conseguiti

dopo la destinazione all'estero ovvero non valutati ai fini della suddetta destinazione.

Allegato C POSTI VACANTI A.S. 2014/15 - SCUOLE STATALI						
Paese	Area Geografica	Sede	Scuola	Materia di insegnamento	Cod. funz.	
1	FRANCIA	Unione Europea	PARIGI	Istituto It. Statale Comprensivo "L.da Vinci"	Direttore dei Servizi amministrativi	035
2	FRANCIA	Unione Europea	PARIGI	Istituto It. Statale Comprensivo "L.da Vinci"	Livello primario	002
3	FRANCIA	Unione Europea	PARIGI	Istituto It. Statale Comprensivo "L.da Vinci"	Matematica e Fisica scuole superiori	019
4	FRANCIA	Unione Europea	PARIGI	Istituto It. Statale Comprensivo "L.da Vinci"	Materie letterarie e latino	021
5	FRANCIA	Unione Europea	PARIGI	Istituto It. Statale Comprensivo "L.da Vinci"	Matematica e Scienze scuola media	006
6	GRECIA	Unione Europea	ATENE	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Scuola dell'infanzia	001
7	SPAGNA	Unione Europea	BARCELLONA	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Direttore dei Servizi amministrativi	035
8	SPAGNA	Unione Europea	BARCELLONA	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Livello primario	002
9	SPAGNA	Unione Europea	BARCELLONA	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Inglese scuola media	007
10	SPAGNA	Unione Europea	MADRID	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Livello primario	002
11	SPAGNA	Unione Europea	MADRID	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Livello primario	002
12	SPAGNA	Unione Europea	MADRID	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Materie letterarie scuola media	003
13	SPAGNA	Unione Europea	MADRID	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Matematica e Scienze scuola media	006
14	SPAGNA	Unione Europea	MADRID	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Matematica e Fisica scuole superiori	019
15	SPAGNA	Unione Europea	MADRID	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Materie letterarie e latino	021
16	SPAGNA	Unione Europea	MADRID	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Materie letterarie e latino	021
17	SPAGNA	Unione Europea	MADRID	Istituto Italiano Statale Comprensivo	Filosofia e Storia	026

18	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Livello primario	002
19	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Livello primario	002
20	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Livello primario	002
21	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Livello primario	002
22	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Livello primario	002
23	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Livello primario	002
24	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Livello primario	002
25	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Livello primario	002
26	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Inglese scuole superiori	012
27	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Mat. Applicata	017
28	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Materie letterarie	020
29	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Materie letterarie scuola media	003
30	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Materie letterarie scuola media	003
31	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Matematica e Scienze scuola media	006
32	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Educazione tecnica scuola media	008
33	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Ed. Fisica scuola media	011
34	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Inglese scuole superiori	012
35	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Costruzioni e disegno tecnico	013
36	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Materie letterarie	030
37	ERITREA	Africa sub-sahariana	ASMARA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Educazione fisica scuole superiori	028

38	ETIOPIA	Africa sub-sahariana	ADDIS ABEBA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Livello primario	002
39	ETIOPIA	Africa sub-sahariana	ADDIS ABEBA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Materie letterarie scuola superiore	030
40	ETIOPIA	Africa sub-sahariana	ADDIS ABEBA	Istituto Italiano Statale Omnicomprendivo	Direttore dc; Servizi amministrativi	035
41	TURCHIA	Europa (extra UE)	ISTANBUL	Sc. Sec. Statale "IMI"	Direttore dei Servizi amministrativi	035
42	SVIZZERA	Europa (extra UE)	ZURIGO	Casa d'Italia scuola statale	Livello primario	002

ALLEGATO D - SEDI DISAGIATE E PARTICOLARMENTE DISAGIATE
EUROPA

paese	rango	sede	art7	art7_dal	art7_al	quali	qual_dal	qual_al
ALBANIA	AMB.	TIRANA	SI	01/04/1998	31/12/2050	D	01/07/2014	31/12/2014
ALBANIA	C.G.	VALONA	SI	01/04/1999	31/12/2050	D	01/07/2014	31/12/2014
AUSTRIA	AMB.	VIENNA	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
AUSTRIA	RAPP.	VIENNA - ONU	NO	- -	- -	N	01/06/1985	31/12/2050
BELGIO	AMB.	BRUXELLES	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
BELGIO	RAPP.	BRUXELLES - N.A.T.O.	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
BELGIO	RAPP.	BRUXELLES - U.E.	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
BELGIO	C.G.	CHARLEROI	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
BIELORUSSIA	AMB.	MINSK	SI	01/01/2014	31/12/2014	PD	01/06/2002	31/12/2050
BOSNIA ERZ.	AMB.	SARAJEVO	SI	01/01/1996	31/12/2050	D	01/01/2004	31/12/2050
BULGARIA	AMB.	SOFIA	NO	- -	- -	N	01/01/2007	31/12/2050
CIPRO	AMB.	NICOSIA	NO	- -	- -	N	01/01/1979	31/12/2050
CROAZIA	C.G.	FIUME	NO	- -	- -	N	01/01/1997	31/12/2050
CROAZIA	AMB.	ZAGABRIA	NO	01/01/1996	31/12/2050	N	01/01/1997	31/12/2050
DANIMARCA	AMB.	COPENAGHEN	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
ESTONIA	AMB.	TALLINN	NO	- -	- -	N	01/05/2004	31/12/2050
EX REP. JUG. DI MAC.	AMB.	SKOPJE	SI	01/01/2002	31/12/2050	D	01/01/2002	31/12/2050
FEDERAZIONE RUSSA	AMB.	MOSCA	NO	- -	- -	D	18/02/1967	31/12/2050
FEDERAZIONE RUSSA	C.G.	MOSCA	NO	- -	- -	D	18/02/1967	31/12/2050
FEDERAZIONE RUSSA	C.G.	SAN PIETROBURGO	NO	- -	- -	D	01/01/2000	31/12/2050
FINLANDIA	AMB.	HELSINKI	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
FRANCIA	C.G.	LIONE	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
FRANCIA	C.G.	MARSIGLIA	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
FRANCIA	C.G.	METZ	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
FRANCIA	C.G.	NIZZA	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
FRANCIA	AMB.	PARIGI	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
FRANCIA	C.G.	PARIGI	NO	- -	- -	N	23/03/2000	31/12/2050
FRANCIA	RAPP.	PARIGI - OCSE	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
FRANCIA	RAPP.	PARIGI - UNESCO	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
FRANCIA	RAPP.	STRASBURGO	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
GERMANIA	AMB.	BERLINO	NO	- -	- -	N	01/08/1999	31/12/2050
GERMANIA	C.G.	COLONIA	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
GERMANIA	CONS.	DORTMUND	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050

GERMANIA	C.G. di 1° cl.	FRANCOFORTE SUL MENO	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
GERMANIA	CONS.	FRIBURGO	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
GERMANIA	C.G.	HANNOVER	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
GERMANIA	C.G. di 1° cl.	MONACO DI BAVIERA	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
GERMANIA	C.G.	STOCCARDA	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
GERMANIA	AG. CONS.	WOLFSBURG	NO	- -	- -	- -	N	01/01/1999	31/12/2050
GRECIA	AMB.	ATENE	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
IRLANDA	AMB.	DUBLINO	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
ISLANDA	AMB.	REYKJAVIK - HAFNARFJ	NO	- -	- -	- -	N	01/07/1992	31/12/2050
ITALIA	RAPP.	ROMA FAO	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
KOSOVO	AMB.	PRISTINA	SI	01/01/2003	31/12/2050	31/12/2050	PD	01/01/2003	31/12/2050
LETONIA	AMB.	RIGA	NO	- -	- -	- -	N	01/01/1998	31/12/2050
LITUANIA	AMB.	VILNIUS	NO	- -	- -	- -	N	01/01/1998	31/12/2050
LUSSEMBURGO	AMB.	LUSSEMBURGO	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
MALTA	AMB.	LA VALLETTA	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
MOLDOVA REP.	AMB.	CHISINAU	SI	01/01/2014	31/12/2014	31/12/2014	PD	01/01/2014	31/12/2014
MONACO P.TO	AMB.	MONACO	NO	- -	- -	- -	N	02/01/2006	31/12/2050
MONTENEGRO	AMB.	PODGORICA	NO	- -	- -	- -	D	01/01/2014	31/12/2014
NORVEGIA	AMB.	OSLO	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
PAESI BASSI	C.G.	AMSTERDAM	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
PAESI BASSI	AMB.	L'AJA	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
POLONIA	AMB.	VARSAVIA	NO	- -	- -	- -	N	01/01/1995	31/12/2050
PORTOGALLO	AMB.	LISBONA	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
REGNO UNITO	C.G.	EDIMBURGO	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
REGNO UNITO	AMB.	LONDRA	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
REGNO UNITO	C.G.	LONDRA	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
REPUBBLICA Ceca	AMB.	PRAGA	NO	- -	- -	- -	N	01/07/1994	31/12/2050
REP. DI SERBIA	AMB.	BELGRADO	NO	- -	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
ROMANIA	AMB.	BUCAREST	NO	- -	- -	- -	N	01/01/2007	31/12/2050
SAN MARINO	AMB.	SAN MARINO	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
SANTA SEDE	AMB.	SANTA SEDE	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
SLOVACCHIA	AMB.	BRATISLAVA	NO	- -	- -	- -	N	01/07/1994	31/12/2050
SLOVENIA	C.G.	CAPODISTRIA	NO	- -	- -	- -	N	16/01/1992	31/12/2050
SLOVENIA	AMB.	LUBIANA	NO	- -	- -	- -	N	01/01/1994	31/12/2050
SPAGNA	C.G.	BARCELLONA	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
SPAGNA	AMB.	MADRID	NO	- -	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050

SVEZIA	AMB.	STOCCOLMA	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
SVIZZERA	CONS.D'ITALIA	BASILEA	NO	- -	- -	N	01/12/2009	31/12/2050
SVIZZERA	AMB.	BERNA	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
SVIZZERA	C.G.	GINEVRA	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
SVIZZERA	RAPP.	GINEVRA - ONU	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
SVIZZERA	C.G. di 1^ cl.	LUGANO	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
SVIZZERA	CONS. di 1^ cl.	SAN GALLO	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
SVIZZERA	C.G. di 1^ cl.	ZURIGO	NO	- -	- -	N	01/01/1999	31/12/2050
TURCHIA	AMB.	ANKARA	NO	- -	- -	N	01/01/1998	31/12/2050
TURCHIA	C.G.	ISTANBUL	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
TURCHIA	CONS.	SMIRNE	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
UCRAINA	AMB.	KIEV	SI	01/05/2001	31/12/2050	D	01/01/1996	31/12/2050
UNGHERIA	AMB.	BUDAPEST	NO	- -	- -	N	01/07/1994	31/12/2050

ELENCO SEDI CON DISAGIO E ART. 7

dal 01/07/2014

paese	rango	sede	art7	art7_dal	art7_al	qual	qual_dal	qual_al
ANGOLA	AMB.	LUANDA	SI	15/10/1991	31/12/2050	P.D.	09/07/1969	31/12/2050
CAMERUN	AMB.	YAOUNDE'	SI	01/01/2001	31/12/2050	P.D.	18/02/1967	31/12/2050
CONGO	AMB.	BRAZZAVILLE	SI	16/06/1993	31/12/2050	P.D.	01/04/1972	31/12/2050
CONGO REP. DEM.	AMB.	KINSHASA	SI	15/10/1991	31/12/2050	P.D.	18/02/1967	31/12/2050
COSTA D'AVORIO	AMB.	ABIDJAN	SI	01/01/2001	31/12/2050	P.D.	01/01/2002	31/12/2050
ERITREA	AMB.	ASMARA	SI	01/06/1999	31/12/2050	P.D.	01/06/2000	31/12/2050
ETIOPIA	AMB.	ADDIS ABEBA	SI	01/01/2001	31/12/2050	P.D.	01/01/2003	31/12/2050
GABON	AMB.	LIBREVILLE	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/11/2002	31/12/2050
GHANA	AMB.	ACCRA	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/06/2002	31/12/2050
KENYA	AMB.	NAIROBI	SI	01/01/2001	31/12/2050	P.D.	01/01/2002	31/12/2050
MAURITANIA	AMB.	NOUAKCHOTT	NO	-	-	P.D.	01/07/1992	31/12/2050
MOZAMBICO	AMB.	MAPUTO	SI	01/08/1996	31/12/2050	P.D.	01/01/1993	31/12/2050
NIGERIA	AMB.	ABUJA	SI	01/07/2001	31/12/2050	P.D.	01/07/2001	31/12/2050
NIGERIA	C.G.	LAGOS	SI	01/07/2001	31/12/2050	P.D.	01/07/2001	31/12/2050
SENEGAL	AMB.	DAKAR	NO	-	-	D	01/01/1999	31/12/2050
SOMALIA	AMB.	MOGADISCIO	SI	01/01/2013	31/12/2050	P.D.	18/02/1967	31/12/2050
SUD AFRICA	CONS.	CAPETOWN	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/01/2001	31/12/2050
SUD AFRICA	C.G.	JOHANNESBURG	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/01/1997	31/12/2050
SUD AFRICA	AMB.	PRETORIA	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/01/2001	31/12/2050
SUDAN	AMB.	KHARTOUM	SI	01/10/1998	31/12/2050	P.D.	18/02/1967	31/12/2050
TANZANIA	AMB.	DAR-ES-SALAAM	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/06/2002	31/12/2050
UGANDA	AMB.	KAMPALA	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/06/2002	31/12/2050
ZAMBIA	AMB.	LUSAKA	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/06/2002	31/12/2050
ZIMBABWE	AMB.	HARARE	SI	01/01/2001	31/12/2050	P.D.	01/06/2002	31/12/2050

AMERICHE

paese	rango	sede	art7	art7_dal	art7_al	qualific:	qual_dal	qual_al
ARGENTINA	C.G.	BAHIA BLANCA	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
ARGENTINA	AMB.	BUENOS AIRES	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
ARGENTINA	C.G.	BUENOS AIRES	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
ARGENTINA	C.G.	CORDOBA	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
ARGENTINA	C.G.	LA PLATA	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
ARGENTINA	AG. CONS.	LOMAS DE ZAMORA	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
ARGENTINA	CONS.	MAR DEL PLATA	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
ARGENTINA	CONS. di 1° cl.	MENDOZA	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
ARGENTINA	AG. CONS.	MORON	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
ARGENTINA	C.G.	ROSARIO	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
BOLIVIA	AMB.	LA PAZ	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	18/02/1967	31/12/2050
BRASILE	CONS.	BELO HORIZONTE	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
BRASILE	AMB.	BRASILIA	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
BRASILE	C.G.	CURITIBA	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
BRASILE	C.G.	PORTO ALEGRE	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
BRASILE	CONS.	RECIFE	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
BRASILE	C.G.	RIO DE JANEIRO	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
BRASILE	C.G. DI 1° cl.	SAN PAOLO	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
CANADA	C.G.	MONTREAL	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
CANADA	AMB.	OTTAWA	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
CANADA	C.G. di 1° cl.	TORONTO	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
CANADA	C.G.	VANCOUVER	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
CILE	AMB.	SANTIAGO	NO	- -	- -	D	01/01/2001	31/12/2050
COLOMBIA	AMB.	BOGOTA	SI	15/10/1991	31/12/2050	D	01/07/2014	31/12/2014
COSTARICA	AMB.	SAN JOSE' DE COSTARICA	NO	- -	- -	D	01/01/2014	31/12/2014
CUBA	AMB.	L'AVANA	NO	- -	- -	D	01/01/2014	31/12/2014
ECUADOR	AMB.	QUITO	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	18/02/1967	31/12/2050
EL SALVADOR	AMB.	SAN SALVADOR	SI	01/10/1998	31/12/2050	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
GUATEMALA	AMB.	CITTA' DI GUATEMALA	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
HONDURAS	AMB.	TEGUCIGALPA	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	01/06/2002	31/12/2050
MESSICO	AMB.	CITTA' DEL MESSICO	NO	01/01/2013	31/12/2050	D	01/01/1996	31/12/2050
NICARAGUA	AMB.	MANAGUA	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	01/06/2002	31/12/2050
PANAMA	AMB.	PANAMA	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
PARAGUAY	AMB.	ASSUNZIONE	NO	01/01/2013	31/12/2050	D	01/01/2001	31/12/2050

PERU'	AMB.	LIMA	NO	- -	- -	D	01/07/2014	31/12/2014
REP. DOMINICANA	AMB.	SANTO DOMINGO	NO	- -	- -	D	01/01/2014	31/12/2014
STATI UNITI	C.G.	BOSTON	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
STATI UNITI	C.G.	CHICAGO	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
STATI UNITI	CONS. DI PRIMA	DETROIT	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
STATI UNITI	C.G.	FILADELFA	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
STATI UNITI	C.G.	HOUSTON	NO	- -	- -	N	01/01/1984	31/12/2050
STATI UNITI	C.G.	LOS ANGELES	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
STATI UNITI	C.G.	MIAMI	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
STATI UNITI	CONS. GENERALI	NEW YORK	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
STATI UNITI	RAPPRESENTANTI	NEW YORK	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
STATI UNITI	CONS.	NEWARK	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
STATI UNITI	C.G.	SAN FRANCISCO	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
STATI UNITI	AMB.	WASHINGTON	NO	- -	- -	N	01/01/1999	31/12/2050
URUGUAY	AMB.	MONTEVIDEO	NO	- -	- -	N	01/01/1990	31/12/2050
URUGUAY	CONS.	MONTEVIDEO	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
VENEZUELA	AMB.	CARACAS	SI	01/01/2002	31/12/2050	P.D.	01/01/2003	31/12/2050
VENEZUELA	C.G.	CARACAS	SI	01/01/2002	31/12/2050	P.D.	01/01/2003	31/12/2050
VENEZUELA	CONS.	MARACAIBO	SI	01/01/1998	31/12/2050	P.D.	01/06/2002	31/12/2050

ASIA OCEANIA

paese	rango	sede	art7	art7 dal	art7 al	qual.	qual dal	qual al
AFGHANISTAN	AMB.	KABUL	SI	01/01/2002	31/12/2050	P.D.	18/02/1967	31/12/2050
ARMENIA	AMB.	JEREVAN	SI	01/01/2001	31/12/2050	P.D.	01/01/2001	31/12/2050
AUSTRALIA	CONS.	ADELAIDE	NO	-	-	D	01/06/2002	31/12/2050
AUSTRALIA	CONS.	BRISBANE	NO	-	-	D	01/06/2002	31/12/2050
AUSTRALIA	AMB.	CANBERRA	NO	-	-	D	01/06/2002	31/12/2050
AUSTRALIA	C.G.	MELBOURNE	NO	-	-	D	01/06/2002	31/12/2050
AUSTRALIA	CONS.	PERTH	NO	-	-	D	01/06/2002	31/12/2050
AUSTRALIA	C.G.	SYDNEY	NO	-	-	D	01/06/2002	31/12/2050
AZERBAIJAN	AMB.	BAKU	SI	01/01/1997	31/12/2050	D	01/07/2014	31/12/2014
BANGLADESH	AMB.	DHAKA	SI	01/01/2001	31/12/2050	P.D.	01/09/1972	31/12/2050
COREA REP.	AMB.	SEOUL	NO	-	-	D	01/06/2002	31/12/2050
FILIPPINE	AMB.	MANILA	SI	01/06/2002	31/12/2050	D	01/07/2014	31/12/2014
GEORGIA	AMB.	TBLISI	SI	01/01/2000	31/12/2050	P.D.	01/01/2000	31/12/2050
GIAPPONE	C.G.	OSAKA	NO	01/01/2014	31/12/2050	D	01/01/2014	31/12/2014
GIAPPONE	AMB.	TOKYO	NO	01/01/2014	31/12/2050	D	01/01/2014	31/12/2014
INDIA	C.G.	CALCUTTA - KOLKATA	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	09/07/1969	31/12/2050
INDIA	C.G.	MUMBAI	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	09/07/1969	31/12/2050
INDIA	AMB.	NEW DELHI	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	09/07/1969	31/12/2050
INDONESIA	AMB.	JAKARTA	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/01/2014	31/12/2014
KAZAKHSTAN	AMB.	ASTANA	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
MALAYSIA	AMB.	KUALA LUMPUR	NO	-	-	D	01/06/2002	31/12/2050
MYANMAR	AMB.	YANGON	SI	01/01/2002	31/12/2050	P.D.	18/02/1967	31/12/2050
NUOVA ZELANDA	AMB.	WELLINGTON	NO	-	-	D	01/06/2002	31/12/2050
PAKISTAN	AMB.	ISLAMABAD	SI	01/10/2001	31/12/2050	P.D.	18/02/1967	31/12/2050
PAKISTAN	CONS.	KARACHI	SI	01/01/1996	31/12/2050	P.D.	18/02/1967	31/12/2050
REP. POP. CINESE	C.G.	CANTON	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/08/2003	31/12/2050
REP. POP. CINESE	C.G.	CHONGQING	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/01/2014	31/12/2050
REP. POP. CINESE	C.G.	HONG KONG	NO	01/01/2014	31/12/2050	D	01/01/2014	31/12/2050
REP. POP. CINESE	AMB.	PECHINO	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/08/2003	31/12/2050
REP. POP. CINESE	C.G. DI 1° cl.	SHANGHAI	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/08/2003	31/12/2050
SINGAPORE	AMB.	SINGAPORE	NO	01/07/2004	31/12/2050	D	01/06/2002	31/12/2050
SRY LANKA	AMB.	COLOMBO	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/07/2014	31/12/2014
THAILANDIA	AMB.	BANGKOK	NO	01/01/2013	31/12/2050	D	01/01/1993	31/12/2050
TURKMEENISTAN	AMB.	ASHGABAT	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	01/01/2014	31/12/2104

UZBEKISTAN	AMB.	TASHKENT	SI	01/10/2001	31/12/2050	P.D.	01/01/1993	31/12/2050
VIETNAM	AMB.	HANOI	NO	01/07/2004	31/12/2050	D	01/01/2014	31/12/2014
VIETNAM	C.G.	HO CHI MINH CITY	NO	-	-	D	01/01/2014	31/12/2014

MED.MEDIO ORIENTE

paese	rango	sede	art7	art7 dal	art7 al	qualifica	qual dal	qual al
ALGERIA	AMB.	ALGERI	SI	01/12/1993	31/12/2050	P.D.	01/01/1999	31/12/2050
ARABIA SAUDITA	C.G.	GEDDA	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
ARABIA SAUDITA	AMB.	RIAD	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
BAHREIN	AMB.	MANAMA	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/06/2002	31/12/2050
EGITTO	AMB.	IL CAIRO	SI	01/07/2002	31/12/2050	PD	01/01/2014	31/12/2014
EMIRATI ARABI UNITI	AMB.	ABU DHABI	NO	- -	- -	N	01/07/2014	31/12/2014
EMIRATI ARABI UNITI	C.G.	DUBAI	NO	- -	- -	N	01/07/2014	31/12/2014
GIORDANIA	AMB.	AMMAN	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/01/2014	31/12/2014
IRAN	AMB.	TEHERAN	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
IRAQ	AMB.	BAGHDAD	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	18/02/1967	31/12/2050
IRAQ	C.G.	BASSORA	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
ISRAELE	C.G.di 1° Cl.	GERUSALEMME	SI	01/01/1997	31/12/2050	P.D.	01/06/2002	31/12/2050
ISRAELE	AMB.	TEL AVIV	SI	15/09/2001	31/12/2050	P.D.	01/01/2003	31/12/2050
KUWAIT	AMB.	AL KUWAIT	NO	- -	- -	D	01/01/1999	31/12/2050
LIBANO	AMB.	BEIRUT	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
LIBIA	C.G.	BENGASI	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
LIBIA	AMB.	TRIPOLI	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
LIBIA	C.G.	TRIPOLI	SI	01/06/2002	31/12/2050	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
MAROCCO	C.G.	CASABLANCA	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
MAROCCO	AMB.	RABAT	NO	- -	- -	N	02/01/1900	31/12/2050
OMAN	AMB.	MASCATE	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
QATAR	AMB.	DOHA	NO	- -	- -	D	01/06/2002	31/12/2050
SIRIA	AMB.	DAMASCO	SI	01/01/2014	31/12/2014	P.D.	01/01/2014	31/12/2014
TUNISIA	AMB.	TUNISI	SI	01/01/2014	31/12/2014	D	01/01/2014	31/12/2014
YEMEN	AMB.	SANA'A	SI	01/10/2001	31/12/2050	P.D.	01/06/2002	31/12/2050

Allegato E				
POSTI VACANTI A.S. 2014/15 - SCUOLE EUROPEE				
Paese	Area Geografica	Sede	Materia di insegnamento	Cod. Funz.
1 BELGIO	Unione Europea	BRUXELLES I	Let. e Latino	021E
2 BELGIO	Unione Europea	BRUXELLES II	Livello primario	002E
3 BELGIO	Unione Europea	BRUXELLES IV	Mat. e Fisica	019E
4 BELGIO	Unione Europea	BRUXELLES IV	Sc. Naturali *	025E
5 GERMANIA	Unione Europea	FRANCOFORTE	Livello primario	002E
6 ITALIA	Unione Europea	VARESE	Sc. Infanzia	001E
7 ITALIA	Unione Europea	VARESE	Mat. e Fisica	019E
8 ITALIA	Unione Europea	VARESE	Mat. e Fisica	019E
9 ITALIA	Unione Europea	VARESE	Let. e Latino	021E

* Posto di Consigliere dell'Educazione